

Ordinanza

Avamprogetto

sulla compensazione delle emissioni di CO₂ delle centrali termiche a combustibili fossili (Ordinanza sulla compensazione del CO₂)

del ... 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11b capoverso 1 lettera b, 11c capoverso 3 e 15 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999¹ sul CO₂,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i dettagli della compensazione delle emissioni di CO₂ delle centrali termiche a combustibili fossili (centrali).

Art. 2 Rendimento globale

Il rendimento globale minimo delle centrali secondo l'articolo 11b capoverso 1 lettera b della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ ammonta al 62 per cento.

Variante 2 (due valori di rendimento in relazione all'ubicazione e al numero massimo di ore di esercizio)

¹ Il rendimento globale minimo delle centrali secondo l'articolo 11b capoverso 1 lettera b della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂ ammonta al 62 per cento.

² Per le centrali ubicate su un sito dove era già in servizio una centrale il rendimento globale minimo è pari al 58,5 per cento, a condizione che il gestore si impegni a non superare il limite massimo di 1500 ore di esercizio all'anno.

Art. 3 Investimenti in energie rinnovabili

¹ Gli investimenti in impianti che producono energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in Svizzera sono computati quali misure di compensazione delle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 11c capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO₂.

² Il computo si basa sulla riduzione delle emissioni di CO₂ ottenuta grazie all'investimento.

³ Sono esclusi dal computo gli investimenti in energie rinnovabili sostenuti da altri programmi di promozione o compensati con la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi secondo l'articolo 7a della legge federale del 26 giugno 1998² sull'energia.

RU

1 RS 641.71

2 RS 730.0

Art. 4 Contratto di compensazione

¹ Il contratto di compensazione è concluso tra il gestore della centrale (gestore) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² Il contratto comprende in particolare i seguenti elementi:

- a. le misure di compensazione delle emissioni di CO₂ proposte dal gestore ai fini del computo;
- b. le prescrizioni relative alla rendicontazione sull'evoluzione delle emissioni di CO₂;
- c. le prescrizioni relative alla rendicontazione sulle misure adottate dal gestore per compensare le emissioni di CO₂ a livello nazionale e all'estero;
- d. i dettagli della pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che il gestore deve fornire qualora le emissioni di CO₂ non vengano compensate conformemente al contratto;
- e. una disposizione sulle conseguenze dell'inosservanza da parte del gestore dell'obbligo di limitare le ore di esercizio della centrale secondo l'articolo 2 capoverso 2.

(solo per la variante)

³ Le trattative con il gestore sono condotte congiuntamente dall'Ufficio federale dell'energia e dall'UFAM. Se le parti non giungono a un accordo, il gestore può esigere dall'UFAM una decisione in merito alla proposta contrattuale della Confederazione.

⁴ Per coprire i costi legati alla conclusione e all'attuazione del contratto di compensazione l'UFAM riscuote un emolumento secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 dell'ordinanza del 3 giugno 2005³ sugli emolumenti dell'UFAM.

Art. 5 Computo delle misure di compensazione dopo il 2012

Se entro il 2012 il gestore compensa un volume di emissioni di CO₂ superiore a quello prodotto dalla centrale può chiedere che la compensazione eccedente venga computata nel periodo 2013–2020.

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

... 2010

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

³ RS 814.014

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova